

**Ordinanza
del Consiglio dei PF sul personale del settore
dei politecnici federali
(Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)¹**

del 15 marzo 2001 (Stato 1° gennaio 2012)

Approvata dal Consiglio federale il 25 aprile 2001

Il Consiglio dei PF,

visto l'articolo 37 capoverso 3 della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers);

visto l'articolo 2 capoverso 2 dell'ordinanza quadro del 20 dicembre 2000³ relativa alla legge sul personale federale (ordinanza quadro LPers),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
(art. 2 LPers)

¹ La presente ordinanza disciplina i rapporti di lavoro dei collaboratori del settore dei politecnici federali (settore dei PF).

² La presente ordinanza non si applica:

a.⁴ ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 17 capoverso 1 della legge del 4 ottobre 1991⁵ sui PF;

a^{bis}.⁶ ai rapporti di lavoro dei professori ordinari, straordinari e assistenti dei due PF, salvo che l'ordinanza del 18 settembre 2003⁷ sul corpo professorale non rimandi espressamente alla presente ordinanza;

RU **2001** 1789

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

² RS **172.220.1**

³ RS **172.220.11**

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁵ RS **414.110**

⁶ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁷ RS **172.220.113.40**

- b. agli apprendisti che sottostanno alla legge federale del 19 aprile 1978⁸ sulla formazione professionale.

Art. 2 Competenze

(art. 3 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF è competente per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concernenti:

- a. i membri delle direzioni degli istituti;
- b. i collaboratori del Consiglio dei PF;
- c.⁹ i collaboratori della segreteria della Commissione di ricorso dei PF; le decisioni sono prese d'intesa con il presidente della Commissione.

² Il Consiglio dei PF può delegare le competenze di cui al capoverso 1 lettere b e c al suo presidente o al suo segretario generale.¹⁰

³ Le direzioni dei PF e i direttori degli istituti di ricerca sono competenti per l'avvio, la modifica e la cessazione dei rapporti di lavoro dei loro collaboratori, nonché per tutte le decisioni attinenti a tali rapporti di lavoro.¹¹

⁴ Il Consiglio dei PF è competente per l'applicazione della presente ordinanza ai suoi collaboratori.

⁵ ...¹²

Art. 3 Disciplinamento delle questioni di dettaglio

¹ I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano, ove necessario, i dettagli relativi al proprio personale per quanto non vi sia un altro servizio preposto a tale scopo.

² Informano adeguatamente i collaboratori sul disciplinamento delle questioni di dettaglio.

⁸ [RU 1979 1687, 1985 660 n. I 21, 1987 600 art. 17 n. 3, 1991 857 all. n. 4, 1992 288 all. n. 17 2521 art. 55 n. 1, 1996 2588 art. 25 cpv. 2 ed all. n. 1, 1998 1822 art. 2, 1999 2374 n. I 2, 2003 187 all. n. II 2, RU 2003 4557 all. n. I 1]. Attualmente «LF del 13 dic. 2002» (RS 412.10).

⁹ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

¹² Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU 2004 3301).

Capitolo 2: Politica del personale

Sezione 1: Principio

Art. 4

¹ Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca si adoperano per:

- a. una politica del personale progressista e sociale;
- b. condizioni di lavoro allettanti e competitive a livello nazionale e internazionale;
- c. un impiego adeguato, economico e socialmente responsabile dei loro collaboratori;
- d. l'assunzione e il promovimento di collaboratori adeguati.

² La politica del personale tiene conto degli obiettivi dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi così come definiti nella legislazione sui PF. Si ispira alla politica del personale del Consiglio federale, nonché alla convenzione conclusa con le parti sociali.

³ I due PF e gli istituti di ricerca sono responsabili dell'applicazione della politica del personale. Adottano nel proprio settore le necessarie misure organizzative e del personale.

Sezione 2: Sviluppo del personale

Art. 5

Competenza

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca promuovono lo sviluppo di tutto il personale. Accrescono in questo modo la qualità delle loro prestazioni, ampliano la competenza tecnica dei collaboratori e ne migliorano la competitività sul mercato del lavoro.

² I collaboratori sono tenuti a perfezionarsi in base alle loro attitudini e alle esigenze del mercato del lavoro e ad aprirsi ai cambiamenti.

³ I due PF e gli istituti di ricerca partecipano in modo commisurato alle spese di perfezionamento del personale. I diritti e gli obblighi reciproci possono essere stabiliti in convenzioni sul perfezionamento.

Art. 6

Promovimento del corpo accademico intermedio

(art. 4 cpv. 2 lett. b LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca stilano piani di carriera per gli assistenti, gli assistenti in capo e i collaboratori scientifici.

Art. 7 Colloquio di valutazione

(art. 4 cpv. 3 LPers)

¹ I superiori svolgono almeno una volta all'anno un colloquio di valutazione con i propri collaboratori. Quest'ultimo serve a tracciare un bilancio e a favorire il promovimento dei collaboratori, a valutare le loro prestazioni e a dar loro l'occasione di esprimersi circa il modo di agire dei superiori.

² Sono in particolare oggetto del colloquio:

- a. la definizione di obiettivi e la loro verifica;
- b. la situazione lavorativa;
- c. le possibilità e le misure di sviluppo;

d.¹³ l'avvio di misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.

³ La prestazione dei collaboratori è valutata secondo criteri stabiliti.

⁴ I collaboratori si esprimono sul modo di agire dei superiori. I loro riscontri servono ai superiori per lo sviluppo dell'unità organizzativa.

⁵ ...¹⁴

Art. 8 Sviluppo delle capacità gestionali

(art. 4 cpv. 2 lett. c LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca elaborano programmi mirati allo sviluppo delle capacità gestionali. Questi ultimi hanno per scopo di permettere ai collaboratori idonei l'accesso a funzioni direttive e di promuovere le capacità gestionali a tutti i livelli, in particolare nei settori dell'insegnamento, della ricerca e dei servizi.

Art. 9 Protezione della personalità

(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca provvedono a creare un clima di rispetto e di fiducia scevro da qualsiasi discriminazione.

² Mediante misure adeguate e indipendentemente dalle persone da cui queste emanano, impediscono attentati inammissibili alla personalità dei singoli collaboratori, quali in particolare:

- a. il rilevamento sistematico di dati riguardanti le prestazioni individuali all'insaputa degli interessati;
- b. la perpetrazione o la tolleranza di aggressioni o atti lesivi della dignità personale e professionale.

³ I due PF e gli istituti di ricerca designano un servizio incaricato di offrire consulenza e sostegno ai collaboratori che si sentono sfavoriti o discriminati. Nell'adempimento dei propri compiti, tale servizio non è vincolato da direttive.

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

¹⁴ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Art. 10 Parità di trattamento

(art. 4 cpv. 2 lett. d LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca prendono misure mirate per garantire pari opportunità e la parità di trattamento tra uomini e donne.

² Tutelano la dignità delle donne e dell'uomo sul posto di lavoro e prendono misure intese a far rispettare il divieto di discriminazione.

Art. 11 Altre misure

(art. 4 cpv. 2 lett. e, f, h-k, 32 lett. d LPers)

I due PF e gli istituti di ricerca prendono, ciascuno per il proprio settore, misure per:

- a. promuovere il plurilinguismo, l'equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la comprensione tra le stesse;
- b. garantire pari opportunità ai disabili, segnatamente in materia di impiego e di integrazione;
- c. promuovere presso i collaboratori un comportamento rispettoso dell'ambiente, della salute e della sicurezza sul posto di lavoro;
- d. creare posti di tirocinio e di perfezionamento;
- e. creare condizioni di lavoro che consentano ai collaboratori di adempiere alle proprie responsabilità in ambito familiare e sociale;
- f. fornire un'informazione esaustiva e tempestiva ai collaboratori.

Sezione 3: Coordinamento e rapporti**Art. 12**

(art. 5 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF coordina, nel quadro dei principi formulati nell'articolo 4, la politica del personale elaborata dai due PF e dagli istituti di ricerca.

² I due PF e gli istituti di ricerca verificano periodicamente il conseguimento degli obiettivi fissati nella LPers e nella presente ordinanza e ne fanno rapporto al Consiglio dei PF.

³ Il rapporto contiene in particolare indicazioni circa:

- a. la composizione del personale;
- b. i costi del personale;
- c. il grado di soddisfazione nel lavoro;
- d. l'esito dei colloqui di valutazione;
- e.¹⁵ l'applicazione del sistema salariale.

¹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

⁴ Il Consiglio dei PF valuta i rapporti e ne rende conto al Dipartimento federale dell'interno.

Sezione 4: Partecipazione e collaborazione con le parti sociali

Art. 13 (art. 33 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca prendono tutte le misure atte a garantire la piena collaborazione con le parti sociali.

² Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca concludono periodicamente con le parti sociali una convenzione in merito alla reciproca cooperazione e agli obiettivi di politica del personale.

³ Le parti sociali possono chiedere, in virtù di tale convenzione, una revisione della presente ordinanza.

⁴ Presso i due PF e gli istituti di ricerca possono essere costituite commissioni del personale qualora ciò risponda al desiderio della maggioranza dei collaboratori.

Capitolo 3: Rapporto di lavoro

Sezione 1: Formazione, modifica e risoluzione

Art. 14 Messa a concorso (art. 7 LPers)

¹ I posti vacanti sono messi a concorso mediante pubblicazione in adeguati mezzi di comunicazione di massa.

² Quando un concorso interno garantisce una concorrenza sufficiente o non è pregiudicato l'equo accesso a un posto, si può eccezionalmente fare a meno di un concorso pubblico. I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano nel loro settore dettagli e la ripartizione delle competenze.

Art. 15 Condizioni di assunzione

L'assunzione è subordinata alle esigenze conformi al settore d'attività.

Art. 16 Contratto di lavoro (art. 8 LPers)

¹ Il rapporto di lavoro nasce al momento della firma del contratto di lavoro da parte del servizio competente e della persona che si intende assumere.

² Il contratto di lavoro disciplina almeno i seguenti punti:

- a. l'inizio e la durata del rapporto di lavoro;
- b. il settore lavorativo;
- c. il periodo di prova;

- d. il grado d'occupazione;
- e. lo stipendio e la forma di versamento dello stipendio;
- f. la previdenza professionale;
- g. i termini di disdetta.

³ Oltre al contratto di lavoro i collaboratori ricevono un elenco degli obblighi.

Art. 17 Modifica del contratto di lavoro
(art. 13 LPers)

¹ Ogni modifica del contratto di lavoro necessita della forma scritta.

² In caso di modifiche del contratto, ci si sforza in linea di principio di addivenire a soluzioni consensuali. Se il collaboratore si oppone alla modifica del contratto, quest'ultima può essere intrapresa solo per via di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers.

Art. 18 Periodo di prova
(art. 8 cpv. 2 LPers)

¹ Il periodo di prova è, di regola, di tre mesi per tutti i rapporti di lavoro. In casi fondati, può essere prolungato fino a un massimo di sei mesi.

² In caso di cambiamento di posto all'interno del settore dei PF o di rapporti di lavoro di durata determinata, il periodo di prova può essere ridotto o soppresso.

Art. 19 Rapporti di lavoro di durata determinata
(art. 9 LPers)

¹ Il rapporto di lavoro è, di regola, di durata indeterminata.

² I rapporti di lavoro di durata determinata concernono:

- a. gli assistenti;
- b. gli assistenti in capo;
- c. gli assistenti ausiliari;
- d. i collaboratori scientifici impiegati nell'insegnamento e in progetti di ricerca;
- e. i collaboratori impiegati per compiti infrastrutturali di durata limitata.

³ I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all'articolo 14 LPers.

Art. 20 Durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato
(art. 9 LPers)

¹ I rapporti di lavoro di durata determinata si tramutano in rapporti di lavoro di durata indeterminata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 capoverso 2 LPers.

² Gli assistenti sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

³ Gli assistenti in capo sono impiegati per un periodo di sei anni al massimo.

⁴ I collaboratori scientifici impegnati nell'insegnamento, in progetti di ricerca e in progetti scientifici di ampia portata possono essere impiegati nel complesso per un periodo di nove anni al massimo.¹⁶

⁵ ...¹⁷

⁶ I rapporti di lavoro di durata determinata che contemplano unicamente compiti infrastrutturali non possono superare nel complesso una durata di cinque anni.

⁷ I collaboratori che sono impiegati a tempo determinato per più di cinque anni elaborano insieme ai loro diretti superiori un piano di carriera scritto al più tardi dopo quattro anni. Quest'ultimo viene riesaminato al più tardi dopo tre anni.

Sezione 2: Ristrutturazioni

Art. 21 Misure in caso di ristrutturazioni (art. 12, 19, 31 e 33 LPers)

¹ I due PF e gli istituti di ricerca procedono a ristrutturazioni socialmente sostenibili. I collaboratori contribuiscono alla realizzazione e alla buona riuscita delle ristrutturazioni, segnatamente mediante la collaborazione attiva alle misure e lo sviluppo dell'iniziativa individuale.

² Hanno priorità rispetto al licenziamento:

- a. il mantenimento in servizio dei collaboratori mediante misure di riorganizzazione del tempo di lavoro;
- b. la mutazione dei collaboratori a un altro posto adeguato all'interno del settore dei PF;
- c. il collocamento in posti adeguati al di fuori del settore dei PF;
- d. la riqualificazione e il perfezionamento professionale;
- e. il pensionamento anticipato.

³ I due PF e gli istituti di ricerca informano i loro collaboratori e le parti sociali in modo trasparente, esaustivo e tempestivo.

⁴ Il Consiglio dei PF è competente per l'elaborazione e la firma del piano sociale con le associazioni del personale.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

¹⁷ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

Art. 22 Prestazioni in caso di pensionamento anticipato

(art. 31 cpv. 5 LPers)

¹ Nel quadro di ristrutturazioni, i collaboratori possono essere pensionati anticipatamente al più presto a 58 anni compiuti, a condizione che non abbiano rifiutato un altro posto di lavoro adeguato.¹⁸

² È condizione indispensabile al pensionamento anticipato che:

- a. il posto sia soppresso; o
- b. l'ambito lavorativo del collaboratore sia stato modificato in modo tale da rendere il posto inadeguato; o
- c. il posto sia soppresso nel quadro di un'azione di solidarietà a favore di collaboratori più giovani.

³ Al collaboratore pensionato anticipatamente vengono corrisposte una pensione di vecchiaia da PUBBLICA e una pensione transitoria che non deve essere rimborsata conformemente all'articolo 64 del regolamento di previdenza del 9 novembre 2007¹⁹ della Cassa di previdenza del settore dei PF per i collaboratori del settore dei PF (RP-PF 1). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d'invalidità secondo l'articolo 57 RP-PF 1.²⁰

⁴ I due PF e gli istituti di ricerca versano alla Cassa pensioni della Confederazione le lacune di copertura derivanti dal pensionamento anticipato.

Art. 23 Prestazioni supplementari del datore di lavoro

(art. 31 cpv. 3 e 5 LPers)

Per evitare situazioni difficili, i due PF e gli istituti di ricerca possono fornire altre prestazioni.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

¹⁹ Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

Capitolo 4: Prestazioni

Sezione 1: Stipendio e supplementi

Art. 24²¹

Art. 25²² Classificazione della funzione (art. 15 LPers)

¹ Al momento della costituzione del rapporto di lavoro o in caso di cambiamento della funzione, il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 definisce in quale livello di funzione della griglia delle funzioni riportata nell'allegato 1 rientra il posto del collaboratore. Per la classificazione tiene conto del profilo dei requisiti della funzione.

² I collaboratori che non sono d'accordo con la classificazione possono adire la commissione paritetica di riesame delle valutazioni delle funzioni nel settore dei PF.

Art. 26²³ Stipendio iniziale (art. 15 LPers)

¹ Il servizio competente di cui all'articolo 2 capoversi 1–3 fissa lo stipendio iniziale in base alla scala salariale riportata nell'allegato 2 entro l'importo minimo e quello massimo previsto per il relativo livello di funzione.

² Nella fissazione dello stipendio iniziale si tiene adeguatamente conto dell'esperienza e del mercato del lavoro.

³ Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1 e 2 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso lo stipendio iniziale è fissato in base all'articolo 35 capoverso 1;
- b. concedere in singoli casi stipendi fino al 10 per cento superiori all'importo massimo del relativo livello di funzione per reclutare o mantenere al proprio servizio collaboratori particolarmente qualificati.

Art. 27²⁴ Evoluzione dello stipendio (art. 4 cpv. 3 e art. 15 LPers)

¹ L'evoluzione dello stipendio poggia, nei limiti consentiti dalle risorse disponibili, su una valutazione annuale delle prestazioni e sull'esperienza.

²¹ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

² Le prestazioni dei collaboratori sono valutate nel modo seguente:

- a. supera nettamente le esigenze;
- b. supera le esigenze;
- c. adempie le esigenze;
- d. adempie gran parte delle esigenze;
- e. adempie parte delle esigenze;
- f. non adempie le esigenze.²⁵

³ Se è inferiore allo stipendio corrispondente alla prestazione attuale del collaboratore, lo stipendio individuale è aumentato nei limiti consentiti dalle risorse disponibili. Se è superiore, rimane invariato.

⁴ Se un collaboratore non adempie le esigenze, il superiore avvia misure appropriate concernenti la funzione o il rapporto di lavoro.²⁶

⁵ Su proposta del PF o dell'istituto di ricerca competente, il Consiglio dei PF può:

- a. prevedere per determinati gruppi di funzioni un sistema di bonus basato sulla valutazione delle prestazioni; l'importo massimo del rispettivo livello di funzione non può essere superato;
- b. escludere categorie di collaboratori di cui all'articolo 19 capoverso 2 dai capoversi 1-3 se uno degli obiettivi principali dell'assunzione è la formazione; in questo caso per l'evoluzione salariale si applica l'articolo 35 capoverso 1.

⁶ I due PF e gli istituti di ricerca designano un organo interno che i dipendenti possono adire in caso di divergenze sulla valutazione delle prestazioni.

Art. 28²⁷ Adeguamento della scala salariale
(art. 16 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF esamina annualmente, insieme alle parti sociali, gli importi e i livelli della scala salariale di cui all'allegato 2 e, se del caso, li adegua nei limiti consentiti dalle risorse disponibili.

² Per l'adeguamento della scala salariale si tiene conto, in particolare, del mercato del lavoro e del rincaro.

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

Art. 29²⁸ Indennità di funzione
(art. 15 LPers)

¹ In caso di incarichi provvisori che comportano particolari esigenze o sollecitazioni che non giustificano tuttavia il passaggio a un livello di funzione superiore, è possibile corrispondere un'indennità di funzione.

² L'importo dell'indennità si conforma al livello di funzione cui corrisponde la particolare esigenza o sollecitazione richiesta.

Art. 30²⁹ Premi speciali
(art. 15 LPers)

¹ A singoli collaboratori o a gruppi di lavoro che forniscono prestazioni eccezionali possono essere versati premi speciali.

² I premi speciali sono corrisposti in denaro o in natura.

³ Il valore dei premi speciali non può essere superiore al 10 per cento dell'importo massimo del livello di funzione di cui all'allegato 2.

Art. 31³⁰ Indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro

Per tenere conto di condizioni speciali sul mercato del lavoro, il Consiglio dei PF può fissare, per determinate funzioni, un'indennità temporanea in funzione del mercato del lavoro non superiore al 10 per cento dell'importo massimo previsto per il relativo livello di funzione.

Art. 32³¹

Art. 33 Indennità
(art. 15 LPers)

Possono essere versate indennità per:

- a. lavoro domenicale e notturno;
- b. lavoro a turni e servizio di picchetto.

²⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

³¹ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, con effetto dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

Art. 34³² Occupazione a tempo parziale

(art. 15 LPers)

Fatto salvo l'articolo 41a, lo stipendio e le indennità dei collaboratori impiegati a tempo parziale corrispondono al tasso di occupazione.

Art. 35 Disposizioni speciali

¹ Qualora non fosse possibile definire il livello di una funzione conformemente all'articolo 25, è consentito versare uno stipendio forfetario. L'ammontare dello stipendio forfetario deve essere conforme alle norme dei finanziatori e alla percentuale del tempo di lavoro effettivamente dedicato all'istituto.³³

² In caso di occupazione irregolare è possibile stabilire stipendi giornalieri o orari.

Sezione 2: Prestazioni sociali**Art. 36** Diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio

(art. 29 LPers)

¹ I collaboratori, che in seguito a malattia o infortunio non possono lavorare, hanno diritto a percepire l'intero stipendio. Le prestazioni delle assicurazioni sono corrisposte al datore di lavoro e compensate con il diritto allo stipendio.³⁴

^{1bis} Il diritto si rinnova in caso di una nuova malattia o di un nuovo infortunio.³⁵

² Il diritto allo stipendio può essere ridotto qualora un collaboratore abbia contratto una malattia o sia incorso in un infortunio intenzionalmente o per grave negligenza, si sia esposto consapevolmente a un pericolo fuori dall'ordinario o si sia avventurato in un'impresa rischiosa.

³ I due PF e gli istituti di ricerca possono concludere assicurazioni per il loro personale al fine di coprire il proprio rischio finanziario. Possono accollarne i costi ai collaboratori nella misura in cui questi approfittino dell'assicurazione in quanto privati.

⁴ Per valutare la capacità lavorativa può essere ordinata una visita di controllo presso un medico di fiducia.

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

³⁵ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

Art. 36a³⁶ Durata del diritto allo stipendio in caso di malattia o infortunio
(art. 29 LPers)

¹ In caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio, i collaboratori hanno diritto a percepire lo stipendio fino al ristabilimento della capacità lavorativa, tuttavia per un massimo di 730 giorni.

² I tirocinanti e gli ausiliari con un contratto di lavoro di durata determinata non superiore a sei mesi hanno diritto a percepire lo stipendio al massimo fino alla fine del rapporto di lavoro.

³ Le ricadute sono computate nella durata del diritto allo stipendio se il collaboratore non ha ripreso a lavorare al tasso di occupazione normale durante un periodo ininterrotto di almeno sei mesi dopo il ristabilimento della capacità lavorativa. Le interruzioni di lavoro inferiori a sei mesi sono cumulate e conteggiate nella durata del diritto allo stipendio di cui al capoverso 1.

⁴ Un impedimento al lavoro parziale non prolunga il diritto allo stipendio.

Art. 37 Diritto allo stipendio in caso di gravidanza, maternità e adozione
(art. 29 cpv. 1 LPers)

¹ In caso di maternità, le collaboratrici hanno diritto a un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di quattro mesi.

² Se lo desidera, la collaboratrice può sospendere il lavoro al più presto un mese prima della data prevista per la nascita.

³ La metà del congedo di maternità può, previo accordo con il servizio competente, essere compensata con una riduzione autonomamente scelta del grado d'occupazione convenuto per contratto. Se anche il padre lavora nel settore dei PF, i genitori possono suddividersi tale congedo a loro discrezione.

⁴ Per la presa a carico di bambini fino a sei anni d'età e di bambini disabili in vista di un'adozione, si ha diritto ad un congedo pagato allo stipendio totale per un periodo di due mesi. Il capoverso 3 è applicabile per analogia.

Art. 38 Diritto allo stipendio in caso di servizio militare, servizio di protezione civile e servizio civile sostitutivo
(art. 29 cpv. 1 LPers)

¹ In caso di congedo per servizio militare e servizio di protezione civile svizzeri obbligatori e per la durata del servizio civile sostitutivo, gli astretti al servizio hanno diritto alla totalità dello stipendio.

² In caso di servizio volontario lo stipendio può essere pagato per al massimo 10 giorni di lavoro all'anno.

³⁶ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

³ Le indennità per perdita di guadagno previste dalla legge in caso di servizi di cui ai capoversi 1 e 2 spettano ai due PF e agli istituti di ricerca.

⁴ Gli assegni sociali sono versati senza riduzioni.

Art. 39 Prestazioni in caso di infortunio professionale

(art. 29 cpv. 1 LPers)

¹ In caso di invalidità dovuta a infortunio professionale o ad altra malattia professionale equivalente si ha diritto:³⁷

- a. al 100 per cento dello stipendio determinante in caso di incapacità lavorativa totale fino al decesso;
- b. alla quota corrispondente al grado di invalidità ai sensi della legge federale del 20 marzo 1981³⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni in caso di incapacità lavorativa parziale.

² ...³⁹

³ Sono computate le prestazioni assicurative.

Art. 39a⁴⁰ Invalidità professionale

(art. 32j cpv. 2 LPers)

Il collaboratore ha diritto a una prestazione di invalidità professionale conformemente al RP-PF ¹⁴¹ se:

- a. ha compiuto il 50° anno di età;
- b. il servizio medico constata, su richiesta del servizio competente di cui all'articolo 2, che per motivi di salute il collaboratore è incapace di esercitare o può esercitare soltanto parzialmente l'attività esercitata finora o un'altra attività ragionevolmente esigibile da lui;
- c. una decisione dell'ufficio AI competente che esclude il diritto a una pensione o che prevede soltanto una pensione parziale passa in giudicato; e
- d. i provvedimenti d'integrazione ai sensi dell'articolo 47a sono stati infruttuosi senza che vi fosse colpa del collaboratore.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

³⁸ RS **832.20**

³⁹ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, con effetto dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁴⁰ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

⁴¹ Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

Art. 40⁴² Diritto allo stipendio in caso di decesso

(art. 29 cpv. 2 LPers)

¹ In caso di decesso di un collaboratore, i superstiti ricevono un importo pari a un sesto del salario annuo.

² È considerata superstita anche la persona che ha convissuto ininterrottamente con il defunto nei cinque anni prima del decesso.

³ L'assegno per il sostegno a congiunti previsto dall'articolo 41b è versato nella stessa misura.

Art. 41⁴³ Diritto all'assegno familiare

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

¹ L'assegno familiare è versato fino alla fine del mese in cui il figlio compie il 16° anno d'età.

² Per i figli in formazione è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 25° anno d'età.

³ Per i figli che presentano un'incapacità al guadagno (art. 7 della LF del 6 ott. 2000⁴⁴ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali) è versato al massimo fino alla fine del mese in cui compiono il 20° anno d'età.

⁴ L'assegno familiare è adeguato al rincaro.

Art. 41a⁴⁵ Prestazioni che integrano l'assegno familiare

(art. 31 cpv. 1–3 LPers)

¹ L'autorità competente secondo l'articolo 2 versa al collaboratore prestazioni che integrano l'assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:

- a. 4383 franchi all'anno per il primo figlio che ha diritto all'assegno;
- b. 2830 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno;
- c. 3199 franchi all'anno per ogni ulteriore figlio che ha diritto all'assegno, ha compiuto il 16° anno d'età e segue una formazione o presenta un'incapacità al guadagno.⁴⁶

² L'importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l'importo di cui al capoverso 1 e gli importi minimi stabiliti nella legge del 24 marzo 2006⁴⁷ sugli assegni familiari (LAFam). Nel calcolo sono aggiunti all'assegno familiare:

⁴² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁴³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁴⁴ RS **830.1**

⁴⁵ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 1° dic. 2011, approvata dal CF il 15 feb. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU **2012** 917).

⁴⁷ RS **836.2**

- a. gli assegni familiari percepiti da altre persone secondo la LAFam per lo stesso figlio;
- b. gli assegni familiari, gli assegni per i figli, gli assegni di formazione e gli assegni di custodia percepiti dal collaboratore o da altre persone presso altri datori di lavoro o un'altra autorità competente per lo stesso figlio.

³ I collaboratori che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento o che non conseguono lo stipendio minimo previsto per gli assegni per i figli (art. 13 cpv. 3 LAFam) non ricevono le prestazioni integrative.

⁴ Le prestazioni che integrano l'assegno familiare sono adeguate al rincaro.

Art. 41^{b48} Assegno per il sostegno a congiunti
(art. 31 cpv. 1-3 LPers)

¹ L'autorità competente secondo l'articolo 2 può versare la metà dell'importo dell'assegno di cui all'articolo 41a capoverso 1 lettera a ai collaboratori il cui coniuge o partner registrato è impossibilitato durevolmente a esercitare un'attività lucrativa a causa di una malattia grave.

² L'assegno per il sostegno a congiunti è adeguato al rincaro.

Art. 42⁴⁹ Previdenza professionale
(art. 32g cpv. 5 LPers)

¹ I collaboratori del settore dei PF sono assicurati presso PUBBLICA conformemente alle disposizioni sulla previdenza professionale della LPers e della legge del 20 dicembre 2006⁵⁰ su PUBBLICA.

² Sono considerati stipendio determinante e assicurati presso PUBBLICA, nel quadro delle disposizioni regolamentari, lo stipendio e le componenti dello stipendio di cui agli articoli 26, 27, 29, 31 e 35.

³ Il servizio competente di cui all'articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all'importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere.

⁴ Per il resto si applicano le disposizioni del RP-PF ¹⁵¹.

⁴⁸ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁴⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

⁵⁰ RS **172.222.1**

⁵¹ Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

Art. 42a⁵² Pensione transitoria
(art. 32k cpv. 2 LPers)

¹ Se una persona percepisce una pensione transitoria intera o una mezza pensione transitoria conformemente al RP-PF 1⁵³, il datore di lavoro assume una parte dei costi per il finanziamento della pensione transitoria effettivamente percepita. L'importo della partecipazione del datore di lavoro è disciplinato nell'allegato 5.

² Il diritto alla partecipazione del datore di lavoro non si applica se la durata del rapporto di lavoro che precede immediatamente il pensionamento è inferiore a cinque anni.

Sezione 3: Altre prestazioni

Art. 43 Equipaggiamento
(art. 18 cpv. 1 LPers)

¹ I servizi competenti dotano i collaboratori nonché gli apprendisti e i tirocinanti del materiale e degli indumenti protettivi necessari.

² D'intesa con il servizio competente, i collaboratori possono usare apparecchi, materiale e indumenti protettivi propri. Può essere concordata a tale effetto un'apposita indennità.

³ D'intesa con il servizio competente, la prestazione di lavoro può essere assolta a casa. Sono rimborsati i costi di infrastruttura.

Art. 44 Spese
(art. 18 cpv. 2 LPers)

¹ I collaboratori hanno diritto al rimborso delle spese cagionate dalla loro attività professionale.

² Il Consiglio dei PF stabilisce i principi relativi al rimborso di pasti, pernottamenti, trasporti, accoglienza di ospiti e altre spese.

³ Le spese sono rimborsate secondo i criteri dell'adeguatezza, dell'economicità, del tempo impiegato e dell'ecologia.

Art. 45 Premi di fedeltà
(art. 32 lett. b LPers)

¹ Dopo il 10° e il 15° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in metà mese di congedo pagato o in metà mese di stipendio. Dopo il 20° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in un mese di congedo pagato o in un mese di stipendio.

⁵² Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

⁵³ Non pubblicato nella RU (vedi FF **2008** 5254).

² In caso di rapporti di lavoro di durata indeterminata, dopo il 5° anno di impiego è corrisposto un premio di fedeltà consistente in una settimana di congedo pagato.

³ Il congedo pagato deve essere preso entro cinque anni, in seguito il diritto decade.⁵⁴

Art. 46 Servizi particolari
(art. 32 lett. e e g LPers)

Per mantenersi attrattivi sul mercato del lavoro, i due PF e gli istituti di ricerca possono offrire servizi particolari quali:

- a. offerte in materia di custodia dei figli a complemento di quella assunta dalla famiglia;
- b. la gestione di ristoranti per il personale, di locali di ristoro e di altre infrastrutture ricreative;
- c. riduzioni di prezzo su prestazioni e prodotti.

Art. 47 Servizio medico

I due PF e gli istituti di ricerca si avvalgono delle prestazioni di un servizio medico per chiarimenti d'ordine medico e misure di medicina del lavoro.

Art. 47a⁵⁵ Provvedimenti d'integrazione
(art. 4 cpv. 2 lett. g LPers)

Nel caso di impedimento al lavoro dovuto a malattia o infortunio del collaboratore, il servizio competente di cui all'articolo 2 ricorre a tutte le possibilità sensate e ragionevolmente esigibili per reintegrare il collaboratore nel mondo del lavoro (provvedimenti d'integrazione). Nell'effettuare i suoi accertamenti esso coinvolge servizi specializzati.

Art. 48 Spese processuali e ripetibili
(art. 18 cpv. 2 LPers)

¹ Il Consiglio dei PF, i due PF e gli istituti di ricerca rimborsano le spese processuali e le spese ripetibili ai collaboratori che in virtù della loro attività professionale sono coinvolti o intentano legittimamente un procedimento civile, amministrativo o penale se:

- a. il settore dei PF ha un interesse nel procedimento; o
- b. i collaboratori non hanno commesso l'atto per grave negligenza o intenzionalmente.

⁵⁴ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁵⁵ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

² Fintanto che la sentenza non è pronunciata vengono fornite unicamente garanzie relative ai costi.

Art. 49 Indennità di uscita

(art. 19 cpv. 2 e 5 LPers)

¹ In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest'ultimo riceve un'indennità di uscita se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni;
- b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età;
- c.⁵⁶ il collaboratore esercita una professione per la quale non vi è alcuna o soltanto una debole richiesta;
- d. la risoluzione del contratto di lavoro si rivela nulla.

² L'indennità di uscita è pari almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.⁵⁷

³ Non è corrisposta alcuna indennità di uscita:

- a. in caso di reimpiego presso un datore di lavoro ai sensi dell'articolo 3 LPers. È fatto salvo l'articolo 19 capoverso 4 LPers;
- b. se la persona interessata riceve una rendita di invalidità o di vecchiaia ai sensi della legge sulla CPC⁵⁸;
- c. in caso di cessazione del rapporto di lavoro secondo l'articolo 29 LPers.

⁴ I collaboratori che entro due anni ritrovano impiego presso un datore di lavoro di cui all'articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere proporzionalmente l'indennità di uscita.

Sezione 4: Vacanze e congedi

Art. 50 Giorni festivi

Durante i giorni festivi abituali nel luogo di servizio non si lavora.

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁵⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁵⁸ [RU **2001** 707, **2004** 5265, **2006** 2197 all. n. 13, **2007** 2181. RU **2008** 2239 art. 27]. Vedi ora la L del 20 dic. 2006 su PUBBLICA (RS **172.222.1**).

Art. 51 Vacanze
(art. 17 LPers)

- ¹ I collaboratori hanno diritto a cinque settimane di vacanza per anno civile.
- ² Il diritto alle vacanze è di sei settimane al compimento del 50° anno di età.
- ³ I giovani di età inferiore a 20 anni hanno diritto a sei settimane di vacanza.
- ⁴ I superiori concordano con i collaboratori il periodo delle vacanze in base alle esigenze di servizio.
- ⁵ Le vacanze devono per principio essere prese nell'anno civile in cui sorge il diritto alle stesse. In considerazione degli interessi del servizio e d'intesa con il superiore è possibile concordare una deroga a tale principio.
- ⁶ Le vacanze non effettuate possono essere pagate in contanti solo al termine del rapporto di lavoro.
- ⁷ In caso di assenze per servizio militare, servizio di protezione civile, servizio civile, infortunio o malattia di durata superiore a tre mesi entro uno stesso anno civile, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di $\frac{1}{12}$ per ogni mese di assenza supplementare. In caso di assenza prolungata a causa di malattia o infortunio, il diritto annuale alle vacanze è ridotto di $\frac{1}{12}$ per ogni mese di assenza a partire dal secondo anno civile. In caso di congedo non pagato, il diritto alle vacanze è ridotto a partire dal secondo mese.⁵⁹
- ⁸ Per gli impiegati a tempo parziale, il diritto alle vacanze è commisurato al grado d'occupazione.

Art. 52 Congedi
(art. 17 LPers)

- ¹ In casi particolari e dietro richiesta motivata, è possibile accordare ai collaboratori un congedo pagato, parzialmente pagato o non pagato a condizione che ciò non pregiudichi oltre il dovuto il normale andamento del lavoro. Il tempo di lavoro pagato è commisurato al pertinente grado d'occupazione.
- ² Sono computati come tempo di lavoro:
- | | | |
|------------------|---|---------------------------------|
| a. | per il proprio matrimonio | 6 giorni |
| b. | per il matrimonio di parenti | 1 giorno |
| c. ⁶⁰ | per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) | 5 giorni |
| d. | per la cura di malati all'interno della propria economia domestica, a condizione che non vi siano altre possibilità di custodia | fino a 5 giorni per anno civile |

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁶⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

- | | | |
|------------------|---|--|
| e. | per il disbrigo di questioni scolastiche importanti e di consultazioni mediche che riguardano minori sotto i 16 anni da parte di adulti con compiti educativi | fino a 5 giorni per anno civile |
| f. | per trasloco | 1 giorno per anno civile |
| g. ⁶¹ | per la conduzione e l'accompagnamento di corsi di Gioventù e Sport o corsi di sport per disabili | fino a 5 giorni per anno civile |
| h. ⁶² | per il reclutamento, l'ispezione e la consegna dell'equipaggiamento | il tempo necessario conformemente all'ordine di marcia |
| i. | per interventi ed esercitazioni del corpo pompieri | il tempo necessario |
| j. ⁶³ | per il decesso di un familiare stretto o di una persona appartenente alla propria economia domestica | 5 giorni |
| k. ⁶⁴ | per il decesso di un familiare o di un parente non appartenente alla propria economia domestica | 1-3 giorni secondo l'impegno |
| l. ⁶⁵ | per la partecipazione alle esequie di una persona vicina o di un collega di lavoro | il tempo necessario, ma al massimo ½ giornata |
| m. | per la partecipazione a manifestazioni culturali organizzate da sindacati | 6 giorni su 2 anni civili |
| n. ⁶⁶ | per attività in associazioni del personale | fino a 30 giorni previa intesa con le parti sociali |
| o. | per l'esercizio di incarichi pubblici | fino a 15 giorni per anno civile. |

³ Le assenze pianificabili sono considerate tempo di lavoro solo se l'attività in questione non può essere svolta nel tempo non lavorativo o nel quadro del tempo flessibile. Fra queste rientrano le visite mediche, le terapie, la citazione da parte di un'autorità per faccende non private.

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁶² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁶⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁶⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁶⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁴ Per il disbrigo di faccende private non è accordato alcun congedo pagato.

⁵ ...⁶⁷

Art. 52^a⁶⁸ Congedo non pagato o parzialmente pagato

(art. 17 e 31 cpv. 5 LPers)

¹ Possono essere accordati congedi non pagati o parzialmente pagati nel quadro delle possibilità aziendali e organizzative. La loro durata non deve di norma superare un anno.

² In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato la copertura assicurativa rimane immutata per un mese.

³ Il servizio competente di cui all'articolo 2 che accorda un congedo non pagato o parzialmente pagato di più di un mese conviene con il collaboratore, prima dell'inizio di tale congedo, se e come continueranno a sussistere l'assicurazione e l'obbligo di pagare i contributi a partire dal secondo mese di congedo.

⁴ Se dal secondo mese di congedo non assume più i contributi del datore di lavoro o i premi di rischio, il servizio competente di cui all'articolo 2 comunica il congedo a PUBBLICA. Il collaboratore può mantenere la copertura assicurativa avuta finora pagando, oltre ai contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e i premi di rischio, o limitare l'assicurazione alla copertura dei rischi di morte e invalidità.

⁵ I contributi dovuti dal collaboratore durante il suo congedo sono dedotti dal suo stipendio alla ripresa del lavoro.

Capitolo 5: Obblighi

Art. 53 Adempimento dei compiti

I collaboratori sono tenuti ad adempiere in modo competente e responsabile i compiti stabiliti nel contratto di lavoro, ad attenersi alle direttive del servizio e agli ordini dei superiori e a comportarsi in modo cooperativo e leale nei confronti dei colleghi.

Art. 54 Tempo di lavoro

(art. 17 LPers)

¹ Il tempo di lavoro settimanale medio è di 41 ore per i collaboratori impiegati a tempo pieno. Per i collaboratori impiegati a tempo parziale è pari al grado d'occupazione convenuto.

² I servizi responsabili possono concordare con i collaboratori o i rappresentanti del personale una specifica organizzazione del tempo di lavoro.

⁶⁷ Abrogato dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

⁶⁸ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).

³ In caso di viaggi di servizio in Svizzera, i tempi di trasferta contano come tempo di lavoro. In caso di viaggi di servizio all'estero è computato il tempo di lavoro convenuto.

⁴ Durante la pausa di mezzogiorno il lavoro deve essere interrotto per almeno 30 minuti. Valgono per contro come tempo di lavoro una pausa di 15 minuti ciascuna nel corso della mattinata e nel corso del pomeriggio.

⁵ I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano il lavoro a turni e il servizio di picchetto d'intesa con i rappresentanti del personale.

Art. 55 Ore supplementari e lavoro straordinario

(art. 17 LPers)

¹ In caso di carico di lavoro inconsueto o di lavoro urgente, il servizio competente può, entro un lasso di tempo adeguato, ordinare o consentire di effettuare ore supplementari o lavoro straordinario. Il servizio competente pianifica con i collaboratori la soppressione delle ore supplementari o del lavoro straordinario ordinati o consentiti.

² Sono ore supplementari le ore di lavoro prestate che superano il tempo di lavoro settimanale stabilito per gli impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ma che non oltrepassano il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. È considerato straordinario il tempo di lavoro che supera il tempo massimo di lavoro di 45 ore alla settimana previsto per legge. All'anno possono essere prestate al massimo 170 ore di lavoro straordinario.

³ Le ore supplementari e il lavoro straordinario vanno compensati con tempo libero della medesima durata.

⁴ Se le ore supplementari non possono essere compensate, il datore di lavoro versa lo stipendio normale senza supplemento. Il lavoro straordinario che non può essere compensato è rimborsato con un supplemento del 25 per cento o del 50 per cento per le domeniche e i giorni festivi.

⁵ I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano pagate al massimo 100 ore supplementari o di lavoro straordinario per anno civile e a che vengano riportate all'anno civile seguente al massimo 100 ore.

⁶ Il pagamento delle ore supplementari e del lavoro straordinario può essere escluso nel contratto di lavoro dei quadri.

Art. 56⁶⁹ Occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro

(art. 23 LPers)

¹ Sono considerate occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro con un PF o un istituto di ricerca in particolare gli obblighi d'insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d'amministrazione, l'esercizio di incarichi pubblici

⁶⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento a titolo personale o a nome di terzi.

² I collaboratori devono richiedere un'autorizzazione per le occupazioni al di fuori del rapporto di lavoro in caso di:

- a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell'istituto di ricerca;
- b. eventuali ripercussioni sull'adempimento dei compiti;
- c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell'istituto di ricerca;
- d. eventuale impiego dell'infrastruttura del PF o dell'istituto di ricerca; o
- e. assunzione di un mandato in un consiglio d'amministrazione.

³ In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

⁴ La domanda di autorizzazione deve essere presentata all'autorità competente in tempo utile prima dell'inizio dell'occupazione. Nella domanda è precisato:

- a. il genere dell'occupazione;
- b. l'onere previsto in termini di tempo;
- c. il genere e l'estensione dell'impiego dell'infrastruttura;
- d. la durata del mandato nel consiglio d'amministrazione.

Art. 56a⁷⁰ Accettazione di vantaggi
(art. 21 cpv. 3 LPers)

Nell'esercizio della loro attività professionale, i collaboratori non possono accettare né per sé né per i loro familiari regali di terzi o altri vantaggi che oltrepassano gesti esigui conformi agli usi sociali e che potrebbero condurre a un rapporto di dipendenza.

Art. 57 Segreto professionale, di affari e d'ufficio
(art. 22 LPers)

¹ I collaboratori sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo su questioni professionale e di affari che per loro natura o per prescrizione particolare devono essere mantenute segrete.

² L'obbligo di serbare il segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

³ Se chiamati a rispondere in qualità di parti, testimoni o periti in interrogatori o procedimenti giudiziari su constatazioni fatte nell'esercizio del loro mandato o nell'adempimento della propria funzione e che si riferiscono a compiti lavorativi, i collaboratori possono esprimersi solo se ne hanno ricevuto l'autorizzazione del servizio competente.

⁷⁰ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

Capitolo 5a: Violazione degli obblighi professionali⁷¹

Art. 58⁷² Inchiesta amministrativa (art. 25 LPers)

Un'inchiesta amministrativa è avviata dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 quando occorre accertare se sussiste un fatto che esige un intervento d'ufficio per salvaguardare l'interesse pubblico. Gli articoli 27a–27j dell'ordinanza del 25 novembre 1998⁷³ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione si applicano per analogia.

Art. 58a⁷⁴ Inchiesta disciplinare (Art. 25 LPers)

¹ L'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 apre l'inchiesta disciplinare. Inoltre designa la persona incaricata di svolgerla. L'inchiesta può essere affidata a persone esterne al settore dei PF.

² Con la cessazione del rapporto di lavoro termina anche l'inchiesta disciplinare.

³ Se non sussiste alcun motivo di disdetta ai sensi dell'articolo 12 LPers, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 può, sulla base dell'esito dell'inchiesta, disporre le seguenti misure:

- a.⁷⁵ in caso di violazione degli obblighi per negligenza: ammonizione o modifica dell'ambito d'attività;
- b. in caso di violazione degli obblighi intenzionale o per negligenza grave: oltre alle misure di cui alla lettera a, la riduzione dello stipendio fino al 10 per cento durante un anno al massimo, la modifica della durata del lavoro o il cambiamento del luogo di lavoro.

⁴ Se lo stesso fatto conduce a un'inchiesta disciplinare e a un procedimento penale, la decisione in merito a misure può essere rinviata fino al termine del procedimento penale.

⁵ Trascorso un anno dalla scoperta della violazione degli obblighi professionali e al massimo tre anni dopo l'ultima violazione degli obblighi, non è più consentito ordinare alcuna misura. La prescrizione è sospesa finché dura il procedimento penale promosso per il medesimo fatto oppure finché non è stato deciso su rimedi di diritto esercitati in un'inchiesta disciplinare.

⁷¹ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁷² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁷³ RS **172.010.1**

⁷⁴ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁷⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

Art. 58^{b76} Trasmissione degli atti al Ministero pubblico della Confederazione
(Art. 25 LPers)

Se una violazione degli obblighi professionali adempie in pari tempo la fattispecie di un reato secondo il diritto penale federale o cantonale, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 2 trasmette gli atti, con i verbali degli interrogatori, al Ministero pubblico della Confederazione.

Capitolo 6: Disposizioni finali

Sezione 1: Protezione di dati personali e relativi alla salute

(art. 27 nonché 28 cpv. 3 e 4 LPers)

Art. 59 Competenze

¹ I due PF e gli istituti di ricerca provvedono affinché siano osservate le disposizioni della legge federale del 19 giugno 1992⁷⁷ sulla protezione dei dati (LPD) e dell'ordinanza del 14 giugno 1993⁷⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).

² I due PF e gli istituti di ricerca designano per il proprio settore i servizi competenti per il trattamento:

- a. dei fascicoli generali relativi al personale;
- b. dei profili della personalità (art. 3 lett. d LPD);
- c. dei dati relativi a misure sociali;
- d. dei dati relativi a procedimenti esecutivi;
- e. dei dati relativi a procedimenti penali;
- f. dei dati relativi a procedimenti amministrativi.

³ Prima dell'introduzione o della modifica di un sistema o di una collezione di dati, sono consultati gli impiegati o le associazioni del personale che li rappresentano.

⁴ I due PF e gli istituti di ricerca notificano autonomamente per registrazione all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza⁷⁹ tutte le collezioni di dati prima che queste ultime siano rese operative (art. 11 LPD, art. 3 OLPD).

Art. 60 Principi in materia di trattamento

¹ I dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere c-f possono essere trattati solo nella misura in cui ve ne sia una necessità.

⁷⁶ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁷⁷ RS **235.1**

⁷⁸ RS **235.11**

⁷⁹ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **172.512.1**).

² I profili della personalità possono essere trattati solo se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

³ Oltre ai dati di cui all'articolo 59 capoverso 2 lettere b-f, i dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati solo in casi eccezionali se sono necessari ai fini dello sviluppo del personale e se le persone interessate vi hanno acconsentito per scritto.

⁴ I dati sono accessibili solo al servizio competente di cui all'articolo 59 capoverso 2. Le collezioni di dati manuali devono essere tenute sotto chiave.

⁵ Per la conservazione dei dati valgono i seguenti termini:

- a. per i fascicoli generali relativi al personale: dieci anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- b. per i fascicoli relativi al personale ausiliario: due anni dopo la fine del rapporto di lavoro;
- c. per i dati relativi a misure sociali e provvedimenti amministrativi, esecutivi e penali: cinque anni dopo l'applicazione della misura o del provvedimento;
- d. per profili della personalità: cinque anni dopo il rilevamento dei dati se la persona interessata non ha acconsentito per scritto a una durata di conservazione più lunga.

⁶ Decorso il termine di conservazione si procede conformemente agli articoli 21 e 22 LPD⁸⁰. In singoli casi motivati il Consiglio dei PF può prolungare, dietro richiesta del servizio competente, i termini di cui al capoverso 3.

⁷ I due PF e gli istituti di ricerca disciplinano le questioni di dettaglio relative al proprio personale. Stabiliscono le misure di sicurezza per le collezioni di dati elettroniche. Ad eccezione dei dati personali degni di particolare protezione di cui all'articolo 3 lettera c LPD e dei profili della personalità di cui all'articolo 3 lettera d LPD, è possibile prevedere l'accesso ai dati nella procedura di richiamo per:

- a. la Centrale di compensazione dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali;
- b. ...⁸¹
- c. la Cassa pensioni della Confederazione: dati necessari all'aggiornamento dei conti individuali del personale;
- d. La Posta: dati necessari al versamento degli stipendi del personale.

Art. 61 Dati relativi alla salute

¹ I documenti medici contengono il questionario di assunzione, i rapporti e i certificati medici, nonché le valutazioni del servizio medico necessarie per valutare le attitudini dell'impiegato al momento dell'assunzione e durante il rapporto di lavoro.

⁸⁰ RS 235.1

⁸¹ Abrogata dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2009 809).

I documenti medici sono conservati presso il servizio medico conformemente all'articolo 47.

² I documenti medici sono costituiti su carta. Taluni dati, quali il nome dell'impiegato e la diagnosi, possono essere trattati in modo automatizzato ai fini della fatturazione o in vista del rilevamento di dati statistici.

³ Il sistema automatizzato di trattamento dei dati medici deve essere un sistema chiuso; non può essere allacciato a nessun altro sistema elettronico di trattamento dei dati.

⁴ Al servizio del personale è comunicata unicamente la valutazione del servizio medico. Il contenuto dei documenti medici è comunicato al servizio del personale o a terzi soltanto se l'impiegato interessato vi ha previamente acconsentito. Se l'impiegato non dà il suo consenso, il Consiglio dei PF può dare l'autorizzazione a comunicare dati relativi alla salute.

Sezione 2: Ricorsi

Art. 62⁸² Autorità interna di ricorso e procedura
(Art. 35 cpv. 1 LPers)

¹ L'autorità interna di ricorso contro decisioni in prima istanza dei due PF e degli istituti di ricerca è la Commissione di ricorso dei PF.

² Contro le decisioni del Consiglio dei PF e della Commissione di ricorso dei PF può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.⁸³

Art. 63 Prescrizione
(art. 34 LPers)

I termini di prescrizione per pretese derivanti dal rapporto di lavoro si conformano agli articoli 127 e 128 del Codice delle obbligazioni (CO)⁸⁴.

Sezione 3: Modifica e abrogazione di testi normativi

Art. 64 Abrogazione del diritto vigente

Sono abrogati:

1. l'ordinanza del 25 febbraio 1987⁸⁵ sui rapporti di servizio speciali nei Politecnici federali e negli istituti annessi;

⁸² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 24 mar. 2004, approvata dal CF il 23 giu. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU **2004** 3301).

⁸³ Introdotto dal n. I dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

⁸⁴ RS **220**

⁸⁵ [RU **1987** 812]

2. l'ordinanza sugli assistenti dei PF del 23 gennaio 1991⁸⁶ sui rapporti di servizio degli assistenti dei Politecnici federali;
3. il regolamento del 14 novembre 1969⁸⁷ sull'assunzione di assistenti ausiliari presso i politecnici federali;
4. l'ordinanza del 31 marzo 1993⁸⁸ sulla nomina degli agenti nel settore dei PF;
- 5.⁸⁹ l'ordinanza del 19 settembre 2002⁹⁰ sull'assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA.

Art. 65 Modifica del diritto vigente

Sono modificate le seguenti ordinanze:

...⁹¹

Sezione 3a:⁹²

Disposizione transitoria relativa alla modifica del 29 giugno 2005

Art. 65a

¹ Gli stipendi attuali, compresa l'indennità di residenza, sono mantenuti e trasferiti nel nuovo sistema salariale.

² I collaboratori sono assegnati in base alla loro funzione a un livello di funzione e classificati in base alla loro esperienza entro la fascia salariale del relativo livello di funzione. L'esperienza è calcolata in base all'allegato 3; modalità di calcolo divergenti sono possibili soltanto nei casi in cui lo esiga la parità di trattamento giuridica.

³ Se lo stipendio percepito finora si situa al di sotto della fascia salariale di cui al capoverso 2, il nuovo stipendio è adeguato al limite inferiore di tale fascia.

⁴ I collaboratori sono informati per scritto sulla loro classificazione.

⁵ I due PF e gli istituti di ricerca applicano l'articolo 27 capoversi 1-3 al più tardi a partire dal 1° gennaio 2009. Fino all'entrata in vigore della nuova norma, la valutazione C funge da base per l'evoluzione dello stipendio.

⁸⁶ [RU 1991 806]

⁸⁷ Non pubblicato nella RU (vedi FF 2008 5254).

⁸⁸ [RU 1994 2262]

⁸⁹ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2293).

⁹⁰ [RU 2002 4153, 2005 11 4795, 2007 463 art. 6 n. 3]

⁹¹ Le mod. possono essere consultate alla RU 2001 1789.

⁹² Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Sezione 4: Entrata in vigore**Art. 66**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

Allegato I⁹³
(art. 25 cpv. 1)

Griglia delle funzioni del settore dei PF

Codice	Funzioni	Livelli														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
101	Funzioni scientifiche															
1011-06	Assistente scientifico Profilo dei requisiti I															
102	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore															
1021-07	Profilo dei requisiti I															
1022-08	Profilo dei requisiti II															
1023-09	Profilo dei requisiti III															
1024-10	Profilo dei requisiti IV															
103	Collaboratore scientifico con funzioni direttive (Senior Scientist/MER)															
1031-10	Profilo dei requisiti I															
1032-11	Profilo dei requisiti II															
1033-12	Profilo dei requisiti III															
1034-13	Profilo dei requisiti IV															
111	Responsabile di gruppo scientifico															
1111-09	Profilo dei requisiti I															
1112-10	Profilo dei requisiti II															
1113-11	Profilo dei requisiti III															
112	Responsabile di unità scientifica															
1121-11	Profilo dei requisiti I															
1122-12	Profilo dei requisiti II															
1123-13	Profilo dei requisiti III															
	Funzioni di supporto															
201/301	Collaboratore del supporto															
2011/3011-01	Profilo dei requisiti I															
2013/3012-02	Profilo dei requisiti II															
2013/3013-03	Profilo dei requisiti III															
202/302/402	Addetto al supporto															
2021/3021/4021-03	Profilo dei requisiti I															
2022/3022/4022-04	Profilo dei requisiti II															
2023/3023/4023-05	Profilo dei requisiti III															
203/303/403	Specialista del supporto I															
2031/3031/4031-05	Profilo dei requisiti I															
2032/3032/4032-06	Profilo dei requisiti II															
2033/3033/4033-07	Profilo dei requisiti III															
204/304/404	Specialista del supporto II															
2041/3041/4041-07	Profilo dei requisiti I															
2042/3042/4042-08	Profilo dei requisiti II															
2043/3043/4043-09	Profilo dei requisiti III															
2044/3044/4044-10	Profilo dei requisiti IV															

⁹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU **2005** 4795).

Allegato 29⁴
(art. 26 cpv. 1, 28 cpv. 1, 30 cpv. 3)

Scala salariale del settore dei PF 2012

Linea di valutazione «a.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	60 366	65 345	70 770	76 678	83 119	90 309	98 527	108 134	119 596	133 888	152 364	176 971	210 595	257 663	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	61 573	66 652	72 185	78 212	84 781	92 116	100 498	110 297	121 987	136 566	155 411	180 510	214 807	262 816	
2	62 780	67 959	73 600	79 745	86 444	93 922	102 468	112 459	124 379	139 243	158 458	184 050	219 019	267 970	
3	63 988	69 265	75 016	81 279	88 106	95 728	104 439	114 622	126 771	141 921	161 505	187 589	223 231	273 123	
4	65 195	70 572	76 431	82 813	89 768	97 534	106 409	116 785	129 163	144 599	164 553	191 129	227 443	278 276	
5	66 402	71 879	77 847	84 346	91 431	99 340	108 380	118 948	131 555	147 277	167 600	194 668	231 655	283 429	
6	67 308	72 859	78 908	85 496	92 678	100 695	109 858	120 570	133 349	149 285	169 885	197 323	234 814	287 294	
7	68 213	73 840	79 970	86 646	93 924	102 050	111 336	122 192	135 143	151 293	172 171	199 977	237 973	291 159	
8	69 119	74 820	81 031	87 797	95 171	103 404	112 813	123 814	136 937	153 301	174 456	202 632	241 131	295 024	
9	70 024	75 800	82 093	88 947	96 418	104 759	114 291	125 436	138 731	155 310	176 742	205 286	244 290	298 889	
10	70 930	76 780	83 154	90 097	97 665	106 113	115 769	127 058	140 525	157 318	179 027	207 941	247 449	302 754	
11	71 534	77 434	83 862	90 864	98 496	107 017	116 755	128 139	141 721	158 657	180 551	209 711	249 555	305 331	
12	72 137	78 087	84 570	91 631	99 327	107 920	117 740	129 220	142 917	159 996	182 074	211 480	251 661	307 907	
13	72 741	78 740	85 277	92 397	100 158	108 823	118 725	130 302	144 113	161 335	183 598	213 250	253 767	310 484	
14	73 344	79 394	85 985	93 164	100 989	109 726	119 710	131 383	145 309	162 674	185 122	215 020	255 873	313 061	
15	73 948	80 047	86 693	93 931	101 821	110 629	120 696	132 464	146 505	164 012	186 645	216 789	257 979	315 637	

⁹⁴ Nuovo testo giusta il n. II dell'O del Consiglio dei PF del 1° dic. 2011, approvata dal CF il 15 feb. 2012, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2012 917).

Linea di valutazione «b.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	56 429	61 083	66 154	71 678	77 698	84 420	92 101	101 082	111 796	125 156	142 427	165 429	196 861	240 859	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	57 558	62 305	67 477	73 111	79 252	86 108	93 943	103 104	114 032	127 659	145 275	168 738	200 798	245 676	
2	58 686	63 527	68 800	74 545	80 806	87 796	95 785	105 125	116 268	130 162	148 124	172 047	204 735	250 493	
3	59 815	64 748	70 123	75 978	82 360	89 485	97 627	107 147	118 504	132 665	150 972	175 355	208 672	255 310	
4	60 943	65 970	71 447	77 412	83 914	91 173	99 469	109 168	120 739	135 168	153 821	178 664	212 610	260 128	
5	62 072	67 192	72 770	78 845	85 468	92 862	101 311	111 190	122 975	137 672	156 669	181 972	216 547	264 945	
6	62 918	68 108	73 762	79 920	86 633	94 128	102 693	112 706	124 652	139 549	158 806	184 454	219 500	268 558	
7	63 765	69 024	74 754	80 996	87 799	95 394	104 075	114 223	126 329	141 426	160 942	186 935	222 453	272 171	
8	64 611	69 940	75 747	82 071	88 964	96 660	105 456	115 739	128 006	143 304	163 079	189 417	225 405	275 783	
9	65 458	70 856	76 739	83 146	90 130	97 927	106 838	117 255	129 683	145 181	165 215	191 898	228 358	279 396	
10	66 304	71 773	77 731	84 221	91 295	99 193	108 219	118 771	131 360	147 058	167 351	194 379	231 311	283 009	
11	66 868	72 384	78 393	84 938	92 072	100 037	109 140	119 782	132 478	148 310	168 776	196 034	233 280	285 418	
12	67 433	72 994	79 054	85 655	92 849	100 881	110 061	120 793	133 596	149 561	170 200	197 688	235 249	287 826	
13	67 997	73 605	79 716	86 371	93 626	101 726	110 982	121 804	134 714	150 813	171 624	199 342	237 217	290 235	
14	68 561	74 216	80 377	87 088	94 403	102 570	111 903	122 814	135 832	152 064	173 049	200 997	239 186	292 644	
15	69 125	74 827	81 039	87 805	95 180	103 414	112 824	123 825	136 950	153 316	174 473	202 651	241 154	295 052	

Linea di valutazione «c.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	52 492	56 822	61 539	66 677	72 277	78 530	85 676	94 030	103 996	116 424	132 490	153 888	183 126	224 055	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	53 542	57 958	62 770	68 010	73 723	80 100	87 389	95 910	106 076	118 753	135 140	156 966	186 789	228 536	
2	54 592	59 094	64 000	69 344	75 168	81 671	89 103	97 791	108 156	121 081	137 790	160 043	190 451	233 017	
3	55 642	60 231	65 231	70 677	76 614	83 242	90 816	99 671	110 236	123 410	140 439	163 121	194 114	237 498	
4	56 691	61 367	66 462	72 011	78 059	84 812	92 530	101 552	112 316	125 738	143 089	166 199	197 776	241 979	
5	57 741	62 504	67 693	73 344	79 505	86 383	94 243	103 433	114 396	128 067	145 739	169 277	201 439	246 460	
6	58 529	63 356	68 616	74 345	80 589	87 561	95 528	104 843	115 956	129 813	147 726	171 585	204 186	249 821	
7	59 316	64 208	69 539	75 345	81 673	88 739	96 813	106 254	117 516	131 559	149 714	173 893	206 933	253 182	
8	60 103	65 061	70 462	76 345	82 758	89 917	98 099	107 664	119 076	133 306	151 701	176 201	209 680	256 543	
9	60 891	65 913	71 385	77 345	83 842	91 095	99 384	109 074	120 635	135 052	153 688	178 510	212 426	259 904	
10	61 678	66 765	72 308	78 345	84 926	92 273	100 669	110 485	122 195	136 798	155 676	180 818	215 173	263 264	
11	62 203	67 334	72 923	79 012	85 649	93 058	101 526	111 425	123 235	137 963	157 001	182 357	217 005	265 505	
12	62 728	67 902	73 539	79 679	86 371	93 843	102 382	112 365	124 275	139 127	158 326	183 896	218 836	267 745	
13	63 253	68 470	74 154	80 345	87 094	94 628	103 239	113 306	125 315	140 291	159 650	185 435	220 667	269 986	
14	63 778	69 038	74 770	81 012	87 817	95 414	104 096	114 246	126 355	141 455	160 975	186 974	222 498	272 227	
15	64 303	69 606	75 385	81 679	88 540	96 199	104 953	115 186	127 395	142 620	162 300	188 512	224 330	274 467	

Linea di valutazione «d.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	48 555	52 560	56 923	61 676	66 857	72 640	79 250	86 977	96 196	107 692	122 553	142 346	169 392	207 251	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	49 526	53 611	58 062	62 910	68 194	74 093	80 835	88 717	98 120	109 846	125 004	145 193	172 780	211 396	
2	50 497	54 662	59 200	64 143	69 531	75 546	82 420	90 457	100 044	112 000	127 455	148 040	176 167	215 541	
3	51 468	55 714	60 339	65 377	70 868	76 999	84 005	92 196	101 968	114 154	129 906	150 887	179 555	219 686	
4	52 440	56 765	61 477	66 610	72 205	78 451	85 590	93 936	103 892	116 308	132 358	153 734	182 943	223 831	
5	53 411	57 816	62 616	67 844	73 542	79 904	87 175	95 675	105 816	118 462	134 809	156 581	186 331	227 976	
6	54 139	58 604	63 470	68 769	74 545	80 994	88 364	96 980	107 259	120 077	136 647	158 716	188 872	231 085	
7	54 867	59 393	64 323	69 694	75 548	82 083	89 552	98 285	108 702	121 692	138 485	160 851	191 413	234 193	
8	55 596	60 181	65 177	70 619	76 551	83 173	90 741	99 589	110 145	123 308	140 324	162 986	193 954	237 302	
9	56 324	60 970	66 031	71 544	77 554	84 263	91 930	100 894	111 588	124 923	142 162	165 122	196 494	240 411	
10	57 052	61 758	66 885	72 469	78 556	85 352	93 119	102 198	113 031	126 538	144 000	167 257	199 035	243 520	
11	57 538	62 284	67 454	73 086	79 225	86 079	93 911	103 068	113 993	127 615	145 226	168 680	200 729	245 592	
12	58 023	62 809	68 023	73 703	79 894	86 805	94 704	103 938	114 955	128 692	146 451	170 104	202 423	247 665	
13	58 509	63 335	68 593	74 320	80 562	87 531	95 496	104 808	115 917	129 769	147 677	171 527	204 117	249 737	
14	58 994	63 860	69 162	74 936	81 231	88 258	96 289	105 678	116 879	130 846	148 902	172 951	205 811	251 810	
15	59 480	64 386	69 731	75 553	81 899	88 984	97 081	106 547	117 841	131 923	150 128	174 374	207 505	253 882	

Linea di valutazione «e.»

Anni di esperienza	Livello di funzione														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	*	48 298	52 308	56 675	61 436	66 750	72 824	79 925	88 397	98 961	112 617	130 805	155 657	190 447	Gli stipendi di questo livello sono fissati dal Consiglio federale
1	*	49 264	53 354	57 809	62 664	68 085	74 281	81 524	90 165	100 940	114 869	133 421	158 770	194 256	
2	46 403	50 230	54 400	58 942	63 893	69 420	75 737	83 122	91 933	102 919	117 121	136 037	161 884	198 064	
3	47 295	51 196	55 446	60 076	65 122	70 755	77 194	84 721	93 700	104 898	119 374	138 653	164 997	201 873	
4	48 188	52 162	56 493	61 209	66 351	72 090	78 650	86 319	95 468	106 877	121 626	141 269	168 110	205 682	
5	49 080	53 128	57 539	62 343	67 579	73 425	80 107	87 918	97 236	108 857	123 878	143 885	171 223	209 491	
6	49 749	53 853	58 323	63 193	68 501	74 427	81 199	89 117	98 562	110 341	125 567	145 847	173 558	212 348	
7	50 419	54 577	59 108	64 043	69 422	75 428	82 291	90 315	99 888	111 825	127 257	147 809	175 893	215 205	
8	51 088	55 302	59 893	64 893	70 344	76 429	83 384	91 514	101 214	113 310	128 946	149 771	178 228	218 061	
9	51 757	56 026	60 677	65 743	71 265	77 430	84 476	92 713	102 540	114 794	130 635	151 733	180 562	220 918	
10	52 426	56 751	61 462	66 593	72 187	78 432	85 569	93 912	103 866	116 279	132 324	153 695	182 897	223 775	
11	52 873	57 234	61 985	67 160	72 801	79 099	86 297	94 711	104 750	117 268	133 451	155 003	184 454	225 679	
12	53 319	57 717	62 508	67 727	73 416	79 767	87 025	95 511	105 634	118 258	134 577	156 311	186 010	227 584	
13	53 765	58 199	63 031	68 294	74 030	80 434	87 753	96 310	106 518	119 247	135 703	157 620	187 567	229 488	
14	54 211	58 682	63 554	68 860	74 644	81 102	88 482	97 109	107 402	120 237	136 829	158 928	189 124	231 393	
15	54 657	59 165	64 077	69 427	75 259	81 769	89 210	97 908	108 286	121 227	137 955	160 236	190 680	233 297	

* Stipendi che non trovano applicazione nel settore dei PF.

Allegato 395
(art. 65a cpv. 2)

Calcolo dell'esperienza utile

Tabella 1

Età minima tabellare per assumere una funzione

Numero principale griglia	N. del profilo	Designazione del profilo	Livello di funzione	Età minima
101	1011-06	Assistente scientifico	6	24,5
102	1021-07	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	7	29,0
	1022-08	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	8	30,0
	1023-09	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	9	30,0
	1024-10	Collaboratore scientifico e collaboratore scientifico superiore	10	32,0
103	1031-10	Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER)	10	32,5
	1032-11	Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER)	11	32,5
	1033-12	Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER)	12	33,5
	1034-13	Collaboratore scientifico con compiti direttivi (Senior Scientist/MER)	13	34,5
111	1111-09	Responsabile di gruppo scientifico	9	30,5
	1112-10	Responsabile di gruppo scientifico	10	32,5
	1113-11	Responsabile di gruppo scientifico	11	32,5
112	1121-11	Responsabile di unità scientifica	11	32,0
	1122-12	Responsabile di unità scientifica	12	32,0
	1123-13	Responsabile di unità scientifica	13	34,0
201	2011-01	Collaboratore amministrativo	1	16,5
	2012-02	Collaboratore amministrativo	2	17,0
	2013-03	Collaboratore amministrativo	3	19,0
202	2021-03	Addetto amministrativo	3	19,0
	2022-04	Addetto amministrativo	4	21,5
	2023-05	Addetto amministrativo	5	21,5
203	2031-05	Specialista amministrativo I	5	21,0
	2032-06	Specialista amministrativo I	6	23,0
	2033-07	Specialista amministrativo I	7	24,5
204	2041-07	Specialista amministrativo II	7	24,0
	2042-08	Specialista amministrativo II	8	25,0
	2043-09	Specialista amministrativo II	9	27,0
	2044-10	Specialista amministrativo II	10	29,0
301	3011-01	Collaboratore tecnico	1	16,5
	3012-02	Collaboratore tecnico	2	18,0
	3013-03	Collaboratore tecnico	3	19,0
302	3021-03	Addetto tecnico	3	20,0
	3022-04	Addetto tecnico	4	22,0
	3023-05	Addetto tecnico	5	22,0
303	3031-05	Specialista tecnico I	5	22,0
	3032-06	Specialista tecnico I	6	23,0
	3033-07	Specialista tecnico I	7	26,0
304	3041-07	Specialista tecnico II	7	24,0
	3042-08	Specialista tecnico II	8	25,0
	3043-09	Specialista tecnico II	9	25,0
	3044-10	Specialista tecnico II	10	29,0
402	4021-03	Supporto informatico (1° livello)	3	19,0
	4022-04	Supporto informatico (1° livello)	4	22,0
	4023-05	Supporto informatico (1° livello)	5	23,0
403	4031-05	Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione	5	24,0
	4032-06	Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione	6	25,0
	4033-07	Supporto informatico avanzato (2° livello) / programmazione	7	27,0
404	4041-07	Specialista di sistema (3° livello) / software engineering	7	24,0
	4042-08	Specialista di sistema (3° livello) / software engineering	8	25,0
	4043-09	Specialista di sistema (3° livello) / software engineering	9	27,0
	4044-10	Specialista di sistema (3° livello) / software engineering	10	29,0
501	5011-04	Responsabile di gruppo	4	22,0
	5012-05	Responsabile di gruppo	5	23,0
	5013-06	Responsabile di gruppo	6	23,0
502	5021-06	Responsabile di unità	6	24,0
	5022-07	Responsabile di unità	7	25,0
	5023-08	Responsabile di unità	8	26,0
	5024-09	Responsabile di unità	9	26,0
503	5031-09	Responsabile di settore	9	25,0
	5032-10	Responsabile di settore	10	28,5
	5033-11	Responsabile di settore	11	30,0
	5034-12	Responsabile di settore	12	30,0
601	6011-11	Specialista (con funzioni direttive)	11	29,0
	6012-12	Specialista (con funzioni direttive)	12	30,0
	6013-13	Specialista (con funzioni direttive)	13	32,0
	6014-14	Specialista (con funzioni direttive)	14	32,0
602	6021-11	Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore)	11	29,0
	6022-12	Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore)	12	30,0
	6023-13	Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore)	13	32,0
	6024-14	Funzione direttiva (con consulenza strategica allo stato maggiore)	14	32,0
603	6031-13	Funzione direttiva (diversi settori)	13	29,0
	6032-14	Funzione direttiva (diversi settori)	14	32,0
	6033-15	Funzione direttiva (diversi settori)	15	33,0

⁹⁵ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4795).

Tabella 2

Conversione in esperienza utile

<i>Anni lavorativi*</i>	<i>Esperienza utile</i>
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	6
8	7
9	7
10	8
11	8
12	9
13	9
14	10
15	10
16	11
17	11
18	11
19	12
20	12
21	12
22	13
23	13
24	13
25	14
26	14
27	14
28	15
29	15
30	15

* Calcolo degli «anni lavorativi»:
età attuale meno età minima tabellare

Allegato 4⁹⁶

⁹⁶ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 29 giu. 2005, approvata dal CF il 23 set. 2005 (RU **2005** 4795). Abrogata dal n. II cpv. 2 dell'O del Consiglio dei PF dell'11 dic. 2008, approvata dal CF il 18 feb. 2009, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU **2009** 809).

Allegato 5⁹⁷
(art. 42a)

Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria

Età di pensionamento	Piano standard (livello di funzione)			Piano per quadri 1 (livello di funzione)	Piano per quadri 2 (livello di funzione)
	1-3	4-6	7-9	10-12	13-15
60	80 %	55 %	50 %	50 %	50 %
61	85 %	60 %	50 %	50 %	50 %
62	90 %	70 %	50 %	50 %	50 %
63	95 %	75 %	55 %	50 %	50 %
64	100 %	80 %	60 %	50 %	50 %

⁹⁷ Introdotta dal n. I dell'O del Consiglio dei PF del 2 ott. 2007, approvata dal CF il 14 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU **2008** 2293).